



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/129/SR1/C9

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2013, N. 54, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 LUGLIO 2013, N. 85

Punto 1) Odg Conferenza Stato-Regioni

Premessa:

Le Regioni, ribadendo la posizione già assunta in più occasioni in sede di Conferenza delle Regioni, ritengono non più sostenibile l'attuale sistema degli ammortizzatori sociali in deroga e chiedono una riforma dello stesso in chiave universalistica, al fine di garantire una uguale copertura a tutti i lavoratori.

Gli stanziamenti fino ad oggi messi a disposizione dal Governo per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013 non sono sufficienti alla copertura di tutte le richieste pervenute, tenuto conto che ad oggi in alcune Regioni le autorizzazioni sono bloccate in attesa di nuove risorse. **Si ritiene necessario lo stanziamento di ulteriori risorse da parte del Governo per garantire la copertura integrale del fabbisogno per l'anno in corso.**

Premesso un nuovo quadro di riferimento, che disciplina in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, i criteri di concessione, **le Regioni ritengono che il Governo per il biennio 2014-2015, debba assicurare la certezza delle risorse in modo da garantire l'erogazione del trattamento a tutti i lavoratori che hanno maturato un diritto soggettivo, che non può essere condizionato dal limite delle risorse finanziarie assegnate alle Regioni.**

Si ritiene altresì necessario un rifinanziamento anche della misura introdotta dall'art. 3, comma 17 della L.92/2012, per consentire l'intervento degli Enti Bilaterali nelle sospensioni dei lavoratori delle aziende in crisi.

Si segnala preliminarmente che il ruolo delle Regioni subisce uno svilimento sia sul piano procedurale che su quello sostanziale, poiché di fatto viene loro affidato un ruolo di meri esecutori. Ciò appare evidente, in particolare, con riferimento alla modalità di invio delle domande esclusivamente all'INPS, a fronte di un successivo processo istruttorio e autorizzativo che rimarrebbe in capo alle Regioni. Si fa presente, infatti, che l'art. 4 del D.L. 54/2013 prevede l'invio dalle Regioni ad INPS non delle domande, ma dei decreti autorizzativi, al solo fine di effettuare il monitoraggio della spesa. **Le Regioni ritengono pertanto che l'invio delle domande da parte delle aziende debba essere fatto esclusivamente alle Regioni, fatta salva la possibilità di utilizzare la modalità di flusso "A" attualmente in uso in alcune Regioni. Inoltre, nessuno spazio viene lasciato alle Regioni di regolamentare tramite accordi con le parti sociali situazioni specifiche a livello territoriale che le Regioni avevano già richiesto.**

Le Regioni denunciano la situazione di grave tensione sociale, ai limiti dell'ordine pubblico, determinata dall'incertezza della copertura finanziaria degli interventi relativi al 2013 e fanno presente che - laddove non fossero garantite certezze sull'integrale copertura finanziaria resa necessaria dall'applicazione dei nuovi criteri e non fossero accolte le modifiche relative alla gestione delle procedure - ritengono non possibile proseguire nella gestione per conto dello Stato degli ammortizzatori in deroga e necessaria la restituzione agli organi statali della funzione di autorizzazione.

Inoltre, con riferimento alla possibilità di prorogare gli accordi in essere, come previsto dalla nota del Ministero del lavoro del 16/12/2013, in attesa dell'approvazione del citato decreto ministeriale, le Regioni ritengono che le relative risorse non possono che essere quelle previste dalla L. n. 92/2012 e dal D.L.n. 63/2013, per le quali si chiede prontamente il decreto di assegnazione ministeriale.

Le Regioni prendono atto della decisione del Governo di dettare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, ed in particolare sulla necessità di introdurre dei limiti temporali alla durata di fruizione degli stessi.

Si ritiene comunque che tale intervento riduca pesantemente la tutela nei confronti dei lavoratori, nonché la platea dei datori di lavoro colpendo, in particolare, tipologie di lavoratori, come gli apprendisti e i somministrati, che per la prima volta avevano trovato forme di tutela in costanza di rapporto di lavoro che rappresentano la parte debole e meno tutelata del mercato del lavoro.

Infine, si fa presente che laddove si dovesse dare attuazione a quanto statuito dal decreto non vi sono i tempi tecnici necessari per la sua applicazione dal 1 gennaio 2014, rendendo di fatto necessario regolamentare una fase di transizione. Le Regioni, in tal senso, ribadiscono che i nuovi criteri non potranno essere retroattivi ed entreranno quindi in vigore concluso l'iter procedurale, nonché l'adeguamento delle nuove modalità di gestione tramite i sistemi informatici.

Tutto ciò premesso, il parere delle Regioni è negativo, salvo l'accoglimento di quanto indicato in premessa e delle seguenti richieste e proposte di emendamento.

CIG IN DEROGA

- *requisiti soggettivi dei lavoratori*: si escludono gli apprendisti ed i somministrati che sono invece compresi nell'art. 19, co. 8, della L. 2/2009. Tale restrizione sembra colpire in particolare le categorie dei precari e dei giovani che tramite lo strumento della CIG in deroga sono stati in questi anni di crisi tutelati, non esistendo nella legislazione vigente altro strumento di tutela in grado di garantire loro un sostegno al reddito.

Si richiede pertanto di riammettere tra i destinatari le seguenti categorie di lavoratori.

- *anzianità lavorativa*: si prevede all'art.2 co.1 un'anzianità lavorativa di almeno 12 mesi alla data della richiesta del trattamento mentre attualmente è sufficiente un'anzianità aziendale di 90 giorni. Questo appare in contrasto con quanto indicato nel comma 3 dell'art. 1 dello stesso decreto che prevede come presupposto soggettivo i 90 giorni di anzianità (l'art. 33 comma 22 della L. 183/2011 richiama infatti l'art. 8, comma 3, del D. L. 86/1988). Inoltre, l'applicazione di tale disposizione esclude di fatto i lavoratori meno protetti.

Si richiede pertanto di reintrodurre il requisito dei 90 giorni.

- *requisiti dei datori di lavoro*: si fa presente che fino ad oggi la Cassa Integrazione in deroga è stato un valido strumento per dare risposte a bisogni ed esigenze di datori di lavoro che sarebbero esclusi laddove all'art. 2082 del CC venisse data un'applicazione troppo restrittiva.

Si chiede pertanto di utilizzare la dizione "datori di lavoro".

- *causali di concessione di CIGD*: il trattamento di CIGD non potrà essere autorizzato nel caso di cessazione dell'attività lavorativa. Resta il dubbio se siano escluse le aziende interessate da procedure concorsuali (fallimento, scioglimento e messa in liquidazione). Le Regioni ritengono invece opportuno ampliare le causali ricomprendendo le riconversioni aziendali, le procedure concorsuali e le cessazioni con riferimento alle aziende escluse dalla CIGS.

- *modalità e termini di presentazione della domanda*: la bozza di decreto prevede che le domande dovranno essere presentate all'Inps entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione del lavoro. Tale termine è stato ripreso dall'art. 7 della L. 164/75 e dall'art. 2 della L. 223/91 ma è in contraddizione con quanto previsto dall'art. 7-ter, comma 2, del D.L. 5/2009 convertito nella L. 33/2009 (che prevedeva la presentazione delle domande entro 20 giorni dall'inizio CIG).

Le Regioni ritengono che la domanda debba essere presentata esclusivamente alle Regioni entro il termine perentorio dei 20 giorni.

- Le Regioni ritengono altresì necessario che si preveda l'invio entro il termine perentorio di 60 giorni da parte delle aziende dei modelli SR41 e SR41 0, al fine di avere celerità e certezza nell'accertamento delle economie che sussistono tra i trattamenti autorizzati e gli importi effettivamente erogati.

Si evidenzia che nel testo del decreto non si fa menzione degli accordi di consultazione sindacale, previsti dalla L.164/75 che si propone di reinserire nel testo.

MOBILITA' IN DEROGA

Le Regioni rilevano che relativamente ai tempi di fruizione, previsti dal decreto, si allarga nella maggior parte delle Regioni la platea dei potenziali beneficiari. Inoltre, così come richiamato per la CIGD gli apprendisti ed i somministrati devono essere ricompresi nei lavoratori beneficiari e relativamente alle aziende deve essere utilizzata la dizione "datori di lavoro". Inoltre, nulla si prevede in merito alla possibilità di concedere la mobilità in deroga successivamente ad altri ammortizzatori ai lavoratori appartenenti ad imprese interessate da processi di reinsediamento industriale né ai lavoratori "prossimi alla pensione", al fine di consentire loro il raggiungimento del requisito pensionistico. Infine, contrariamente a quanto previsto per la CIGD, si rileva la mancata regolazione degli aspetti procedurali relativi alla trasmissione delle domande.

Roma, 19 dicembre 2013